



**Comunicato Ufficiale**  
N. 56

**Dell'**  
8 ottobre 2019

## **A) RISULTATI DI GARE**

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

### **SERIE A TIM**

#### **Gare del 5-6 ottobre 2019 - Settima giornata andata**

Atalanta-Lecce 3-1  
Bologna-Lazio 2-2  
Fiorentina-Udinese 1-0  
Genoa-Milan 1-2  
Hellas Verona-Sampdoria 2-0  
Internazionale-Juventus 1-2  
Roma-Cagliari 1-1  
Spal-Parma 1-0  
Torino-Napoli 0-0

## **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'8 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 17**

### **SERIE A TIM**

#### **Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA del 22 settembre 2019**

*Il Giudice sportivo,*

56/159

visto il provvedimento interlocutorio di cui al C.U. n. 42 del 23 settembre 2019;

visti gli atti trasmessi dalla Procura federale in data 3 ottobre 2019, in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore **Chagas Estevao Dalbert Henrique** (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo;

letti gli elementi forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria, e non invero di singoli tifosi, seppur non di rilevanza tale da essere chiaramente percepiti da parte degli Organi federali e preposti all'ordine pubblico ma comunque tali da giustificare l'interruzione della gara, tempestivamente disposta dal Direttore di gara;

considerato pertanto che, non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatoria, per i suddetti cori la Soc. Atalanta debba rispondere ai sensi dell'art. 28, comma 4, CGS ma che la sanzione, vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli Organi federali e preposti all'ordine pubblico, debba essere, in applicazione anche degli artt. 12, comma 1, e 29 CGS, determinata nella misura che segue;

*P.Q.M.*

delibera di sanzionare la Soc. **ATALANTA** con la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

\* \* \* \* \*

#### **Gare del 5-6 ottobre 2019 - Settima giornata andata**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **a) SOCIETA'**

##### ***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Genoa, Internazionale e Lecce** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un preparatore atletico che non risulta, allo stato, essere tesserato, il quale applaudiva ironicamente in maniera continuativa il Direttore di gara, a cui si era avvicinato con atteggiamento aggressivo.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria che si apprestava a tirare un calcio di rigore.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

**SAPONARA Riccardo** (Genoa): per avere, al 47° del primo tempo, contestato una decisione tecnica alzandosi dalla panchina e per essersi avvicinato, benché invitato a sedersi, al Quarto Ufficiale esclamando a gran voce un'espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

**STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu** (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**BIRASCHI Davide** (Genoa): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

**CALABRIA Davide** (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**CASTILLEJO AZUAGA Samuel** (Milan): per avere, quale calciatore di riserva, al 47° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato con plateale gestualità l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

**MEDEL SOTO Gary Alexis** (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**PEZZINI LEIVA Lucas** (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**ROMERO Cristian** (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### AMMONIZIONE

#### PRIMA SANZIONE

**KOLAROV Aleksandar** (Roma)  
**SANSONE Nicola Domenico** (Bologna)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**AZEVEDO JUNIOR Hernani** (Parma)  
**DE ROON Marten Elco** (Atalanta)

#### AMMONIZIONE

#### TERZA SANZIONE

**BANI Mattia** (Bologna)  
**CEPPITELLI Luca** (Cagliari)

**LUCIONI Fabio** (Lecce)  
**MAJER Zan** (Lecce)  
**PJANIC Miralem** (Juventus)  
**TOLENTINO COELHO Lucas** (Milan)  
**ZAPATA VALENCIA Cristian** (Genoa)

SECONDA SANZIONE

**CAN Emre** (Juventus)  
**CASTROVILLI Gaetano** (Fiorentina)  
**DE SOUZA SANTOS Samir Caetano** (Udinese)  
**FERRARI Alex** (Sampdoria)  
**GAGLIULO Riccardo** (Parma)  
**KJAER Simon Thorup** (Atalanta)  
**KURTIC Jasmin** (Spal)  
**LARANGEIRA Danilo** (Bologna)  
**LERAGER Lukas Reiff** (Genoa)  
**PETAGNA Andrea** (Spal)  
**RAMOS MARCHI Luiz Filipe** (Lazio)  
**RISPOLI Andrea** (Lecce)

PRIMA SANZIONE

**BIGLIA Lucas Rodrigo** (Milan)  
**BONAZZOLI Federico** (Sampdoria)  
**CHABOT Julian** (Sampdoria)  
**CIGARINI Luca** (Cagliari)  
**KREJCI Ladislav** (Bologna)  
**LAZOVIC Darko** (Hellas Verona)  
**LOZANO BAHENA Hirving Rodrigo** (Napoli)  
**LUKIC Sasa** (Torino)  
**LULIC Senad** (Lazio)  
**LUPERTO Sebastiano** (Napoli)  
**OPOKU Nicholas** (Udinese)  
**PALACIO Rodrigo** (Bologna)  
**SALA Jacopo** (Spal)  
**SCHONE Lasse** (Genoa)  
**SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo** (Cagliari)  
**VECINO FALERO Matias** (Internazionale)

## **PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

### **AMMONIZIONE**

### **TERZA SANZIONE**

**PELLEGRINI Luca** (Cagliari)

### **SECONDA SANZIONE**

**BARELLA Nicolo** (Internazionale)

**LOBO SILVA Alex Sandro** (Juventus)

### **c) ALLENATORI**

### **ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00**

**RODRIGUES FONSECA Paulo** (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti del Direttore di gara (squalifica di una giornata: sanzione da applicarsi automaticamente alla stregua della prescrizione obbligatoria, e direttamente vincolante anche per le competizioni nazionali, dell'art. 62 punto 3, letto in combinato disposto con l'art. 71 punto 1, del Codice Disciplinare FIFA in vigore dal 15 luglio 2019, e comunque in quanto principio generale a cui il Giudice deve attenersi ai sensi dell'art. 3, comma 4, CGS e delle sopra menzionate norme FIFA, quindi doverosamente prescindendo dalle previsioni dell'art. 9 CGS, già in vigore) e per essersi, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all'Arbitro con fare minaccioso e aggressivo urlando diverse volte una frase irrispettosa.

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**TUDOR Igor** (Udinese): per avere, al 18° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale entrando sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale (sanzione da applicarsi automaticamente alla stregua della prescrizione obbligatoria, e direttamente vincolante anche per le competizioni nazionali, dell'art. 62 punto 3, letto in combinato disposto con l'art. 71 punto 1, del Codice Disciplinare FIFA in vigore dal 15 luglio 2019, e comunque in quanto principio generale a cui il Giudice deve attenersi ai sensi dell'art. 3, comma 4, CGS e delle sopra menzionate norme FIFA, quindi doverosamente prescindendo dalle previsioni dell'art. 9 CGS, già in vigore).

**AMMONITI**

SECONDA SANZIONE

**JURIC Ivan** (Hellas Verona)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 OTTOBRE 2019

IL PRESIDENTE  
*Gaetano Miccichè*